COMUNE DI PIACENZA
Servizi Educativi e Formativi

CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO PER L'AFFIDAMENTO DELL' ATTIVITÀ DI QUALIFICAZIONE DEL COORDINAMENTO PEDAGOGICO TERRITORIALE E DELL'ATTIVITÀ DI FORMAZIONE DEGLI OPERATORI DEI SERVIZI PER L'INFANZIA DELLA PROVINCIA DI PIACENZA

INDICE

Art. 1 Oggetto dell'appalto
Art. 2 Durata dell'appalto
Art. 3 Ammontare dell'appalto
Art. 4 Clausola sociale
Art. 5 Specificazione delle prestazioni richieste per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'appalto
Art. 6 Personale per coordinamento attività
Art. 7 Variazioni delle prestazioni richieste
Art. 8 Adeguamento del costo
Art. 9 Obblighi dell'Aggiudicatario
Art. 10 Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro
Art. 11 Obblighi del personale dell'Aggiudicatario
Art. 12 Condizioni Generali
Art. 13 Assicurazioni e obbligo di risarcimento del danno
Art. 14 Norme di prevenzione sicurezza e antinfortunistica sui luoghi di lavoro
Art. 15 Potere di indirizzo, controllo e vigilanza
Art. 16 Fatturazione e modalità di pagamento
Art. 17 Subappalto e divieto di cessione del contratto
Art. 18 Inadempienze e penalità
Art. 19 Risoluzione del Contratto
Art. 20 Garanzia definitiva
Art. 21 Diritto di recesso da parte del Committente
Art. 22 Rischi da interferenza
Art. 23 Disdetta del contratto da parte dell'Aggiudicatario
Art. 24 Forma del contratto
Art. 25 Spese e oneri accessori
Art. 26 Controversie e foro competente
Art. 27 Cessione di credito - cessione del contratto
Art. 28 Tracciabilità dei flussi finanziari e clausola risolutiva espressa
Art. 29 Trattamento dei dati personali
Art. 30 Designazione quale Responsabile del Trattamento dei dati personali
Art. 31 Essenzialità delle clausole
Art. 32 Discordanze negli atti contrattuali
Art. 33 Dichiarazione relativa all'approvazione specifica ai sensi degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile
Art. 34 Codice di comportamento e "pantouflage"
Art. 35 Whistleblowing
Art. 36 Intesa per la legalità
Art. 37 Norma finale e di rinvio

Art. 1 - OGGETTO DELL'APPALTO
L'appalto ha per oggetto l'affidamento delle attività di supporto all'attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale; di organizzazione di attività ed iniziative di studio, ricerca ed aggiornamento riservate ai coordinatori pedagogici dell'intero sistema educativo territoriale; di realizzazione del piano di formazione e aggiornamento nel rispetto degli orientamenti regionali in materia e rivolto agli operatori dei servizi per l'infanzia della provincia e ai componenti del CPT medesimo.

Art. 2 - DURATA DELL'APPALTO
L'attività oggetto del presente appalto è assegnata per il periodo dal 01 luglio 2021, e comunque dalla data di aggiudicazione, fino al 30 giugno 2023.
Visto l'art. 32, c. 8 del D. Lgs 50/2016, il Committente avrà la facoltà di ordinare, in casi di urgenza, l'esecuzione anticipata del contratto, in tutto o in parte, all'appaltatore, che dovrà dare immediato corso alla stessa, attenendosi alle indicazioni fornite nella comunicazione di aggiudicazione. In caso di mancata efficacia del contratto l'esecutore avrà diritto soltanto al pagamento del servizio già fornito.
È fatto salvo quanto previsto dai successivi articoli inerenti la risoluzione e la disdetta del contratto.
Il Committente, ai sensi dell'art. 106 comma 11 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii, si riserva la facoltà di proroga del servizio per un periodo non superiore a 6 mesi e comunque per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura per l'individuazione del nuovo contraente. In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni previste nel contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni o più favorevoli per il Committente.

Art. 3 - AMMONTARE DELL'APPALTO
L'importo a base d'asta è comprensivo di tutte le attività e prestazioni poste a carico dell'Aggiudicatario dal presente capitolato.

Descrizione	Importo (IVA Escl.)	Importo (IVA Incl.)
importo a base d'asta (24 mesi)	Euro 58.497,15	Euro 71.366,52
opzione proroga tecnica (6 mesi)	Euro 14.624,28	Euro 17.841,62
valore stimato dell'appalto	Euro 73.121,43	Euro 89.208,14

L'importo posto a base d'asta comprende i costi della manodopera, che il Committente ha stimato pari a euro 23.398,86 annui (IVA esclusa).
L'importo del contratto, per l'intero periodo di durata dello stesso, è quello che risulterà dall'aggiudicazione definitiva, tenuto conto del ribasso unico offerto in sede di gara.
Il corrispettivo dovuto dall'Amministrazione comunale è da intendersi comprensivo di tutti gli oneri direttamente o indirettamente connessi all'esecuzione delle attività.

Art. 4 - CLAUSOLA SOCIALE
Al fine di promuovere la stabilità occupazionale nel rispetto dei principi dell'Unione Europea, e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione dell'operatore economico subentrante e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel nuovo contratto, l'Aggiudicatario del contratto di appalto è tenuto ad assorbire prioritariamente nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze dell'Aggiudicatario uscente, come previsto dall'articolo 50 del Codice, garantendo l'applicazione dei CCNL di settore, di cui all'art. 51 del d.lgs. 15 giugno 2015, n. 81.

A tal fine vengono forniti tutti i dati relativi alle unità di personale impiegate:

Operatore	Livello	Monte ore settimanali	Data assunzione	Scatti anzianità	Data prossimo scatto
1	D2	8	15/05/2019	0	Giugno 2021
2	CO.CO.CO	5	01/07/2014	NO	NO
3	D2	2	07/01/2019	1	Febbraio 2023

Art. 5 - SPECIFICAZIONE DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE PER LO SVOLGIMENTO DELLE ATTIVITA' RICOMPRESE NELL'APPALTO
Le prestazioni richieste per lo svolgimento delle attività ricomprese nell'appalto sono quelle di seguito indicate:

- supporto all'attività del Coordinamento Pedagogico Territoriale di Piacenza per

garantire la piena realizzazione dei compiti di cui all'art. 33 “Coordinamenti Pedagogici” della L.R. n.19 del 25.11.2016 e precisamente: formazione del personale, confronto e scambio delle esperienze educative, promozione dell'innovazione, sperimentazione e qualificazione dei servizi per l'infanzia, nonché supporto al percorso di valutazione della qualità in ottemperanza alla Delibera regionale n. 704 del 13/05/2019 e presidio di tutti gli aspetti economici e organizzativi riguardanti il Tavolo di coordinamento e le sue attività;

- organizzazione di attività ed iniziative di studio, ricerca e aggiornamento riservate ai coordinatori pedagogici dell'intero sistema educativo territoriale per sostenerli nello svolgimento dei compiti assegnati, così come previsto dall'art. 34, c.1 della citata legge regionale e per garantire loro il confronto sulle modalità organizzative e di monitoraggio della qualità dei diversi servizi per l'infanzia dei comuni del territorio;

- realizzazione del piano di formazione e aggiornamento, nel rispetto degli orientamenti regionali in materia e in ragione delle urgenze formative in atto, e rivolto agli operatori dei servizi per l'infanzia della provincia e ai componenti del CPT medesimo. Le mansioni principali consistono nella convocazione degli incontri, nel reperimento dei locali per le riunioni e gli appuntamenti formativi, nel registrare le firme dei partecipanti sia al CPT che agli incontri formativi, anche in ottemperanza ai punti 4 e 7 della suddetta Delibera regionale n. 704/19, nel garantire il passaggio delle comunicazioni fra i soggetti partecipanti al Tavolo ed, eventualmente, con i gruppi di lavoro degli operatori, nella gestione di tutti gli aspetti economici connessi (affitto sale, stipula contratti per docenze, liquidazioni) da verificare con il tavolo stesso, nella predisposizione della documentazione in itinere e/o per eventuali pubblicazioni conclusive.

  L'attività formativa dovrà prevedere:

  a) almeno 10 ore per anno educativo di formazione frontale per educatori;

  b) almeno 10 ore per a.e. di formazione frontale rivolta ai coordinatori pedagogici, pubblici e privati, mirata ad affinare gli strumenti professionali, secondo le esigenze rilevate all'interno del CPT stesso.

  In aggiunta alle ore frontali di docenza, la Ditta affidataria dovrà garantire l'organizzazione e la documentazione dei moduli formativi di cui sopra. Fermo restando il numero di ore sopra-citato, se richiesto dall'Ente appaltante, l'attività formativa potrà essere incrementata anche in relazione al personale ausiliario e agli insegnanti delle scuole d'infanzia.

Qualora per alcune iniziative, per causa di forza maggiore, venisse realizzato un numero di interventi inferiore a quello preventivato, i risparmi di spesa accertati potranno essere utilizzati, previo accordo tra Committente e Aggiudicatario.

Art. 6 - PERSONALE PER COORDINAMENTO ATTIVITA’

Per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo precedente, l'affidatario dovrà:

1) individuare il nominativo di un referente per i rapporti con il Committente e per il monitoraggio delle diverse fasi di attuazione del progetto
2) individuare e mettere a disposizione del Comune di Piacenza e del CPT la figura di un “Tutor” con funzioni di coordinamento e di raccordo con la Regione. Il Tutor rappresenta il Tavolo di coordinamento territoriale agendo come ‘figura di sistema', interfacciandosi e mantenendo i contatti con le diverse realtà del territorio provinciale, regionale ed eventualmente nazionale.

In quanto figura di riferimento nei confronti della Regione, dovrà partecipare agli incontri in sede regionale ed assolvere agli adempimenti richiesti in relazione all'attività del Tavolo di Coordinamento Pedagogico Territoriale e all'attività formativa complessivamente intesa. Inoltre dovrà farsi carico di:

- condurre gli incontri del Tavolo e seguire tutte le sue attività;
- stendere e inviare i verbali degli incontri al Committente e ai componenti del CPT;
- approfondire i contenuti educativi da trattare, individuare e contattare i docenti, curare l'organizzazione e lo svolgimento dei corsi;
- raccogliere la documentazione completa dell'attività formativa e del CPT finalizzandola anche ad eventuali pubblicazioni finali;
- supervisionare in generale tutti gli aspetti tecnici ed organizzativi delle attività del Tavolo.

Art. 7 - VARIAZIONI DELLE PRESTAZIONI RICHIESTE

Il Committente si riserva la facoltà, ai sensi dell'art. 106 comma 12, del D.Lgs. 50/2016, di richiedere all'Aggiudicatario variazioni in aumento o diminuzione rispetto alle prestazioni previste nei limiti del quinto dell'importo contrattuale, alle medesime condizioni offerte in sede di gara e quelle previste nel presente capitolato.

Il Committente si riserva altresì la facoltà di concordare con l'Aggiudicatario specifici interventi, da definirsi a seguito di Ordinanze ministeriali o locali legate a situazioni di emergenza sanitaria (Covid-19).

Le varianti, in corso di esecuzione del contratto relativo all'appalto in oggetto, sono autorizzate dal Responsabile Unico del Procedimento e ammesse nei casi stabiliti dall'art. 106 del D.Lgs. 50/2016. Le varianti non previamente autorizzate non danno titolo a pagamenti o rimborsi di sorta e, ove il Direttore dell'esecuzione lo giudichi opportuno, comportano la rimessa in pristino, a carico dell'Appaltatore, della situazione originaria preesistente, secondo le disposizioni del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Art. 8 - ADEGUAMENTO DEL COSTO

I prezzi offerti in sede di gara si intendono dichiarati remunerativi dall'Aggiudicatario in base a calcoli di propria convenienza. Si dichiarano, quindi, fissi ed invariabili. I corrispettivi, fatte salve eventuali variazioni dlle attività, saranno unici e invariabili per il primo anno dell'appalto.
Il corrispettivo determinato in sede di appalto sarà soggetto a revisione annuale in rapporto all'indicizzazione ISTAT del costo della vita dal secondo anno di gestione.
La revisione dovrà essere richiesta dalla parte che vi abbia interesse mediante PEC o lettera raccomandata con assicurazione di ricezione e produrrà effetto dal giorno dell'esecutività dell'atto formale dell'amministrazione comunale che dovrà essere fatto non oltre 30 giorni dal ricevimento, fermi restando i termini annuali di riferimento dianzi riferiti.
L'appaltatore rinuncia fin d'ora a qualsiasi altra revisione delle condizioni di aggiudicazione sia economiche che normative in tutta la durata del contratto; con riferimento alla durata dell'appalto non è pertanto ammessa altra revisione dei prezzi contrattuali.
Il Committente si riserva la facoltà di introdurre all'atto esecutivo quelle varianti non vessatorie per l'Aggiudicatario ritenute opportune nell'interesse della buona riuscita e della economia del servizio, senza che l'Aggiudicatario possa trarne motivo per avanzare pretese di compensi e indennizzi di qualsiasi natura e specie, non stabiliti nel presente Capitolato.
Trattandosi di appalto relativo ad attività che potrebbero richiedere prestazioni contingenti ed urgenti, quindi non prorogabili, gli interventi e le relative quantità previsti in Capitolato, sono indicativi e saranno specificamente concordati fra il RUP e l'Aggiudicatario, fermo restando che la decisione sugli interventi da eseguire spetta comunque al RUP

Art. 9 - OBBLIGHI DELL'AGGIUDICATARIO

Sono a carico dell'Aggiudicatario, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale espletamento dell'oggetto contrattuale.
L'Aggiudicatario dovrà trasmettere al Committente, entro l'avvio delle attività, l'elenco di tutto il personale impiegato, contenente i dati anagrafici e i titoli di servizio, con indicazione della relativa qualifica, livello economico, livello di anzianità, CCNL applicato, tipo di assunzione, monte ore e orari di svolgimento del servizio. L'Aggiudicatario dovrà assicurare tale adempimento anche nell'ipotesi di nuovi assunti in corso di contratto o in caso di sostituzione di personale.
Il Committente si riserva la facoltà di incontrare il personale impiegato. L'Aggiudicatario dovrà garantire la presenza costante delle unità previste per i servizi.
L'Aggiudicatario si obbliga a eseguire le prestazioni oggetto dell'appalto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata dell'affidamento.
L'Aggiudicatario rispetterà tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'Ente e darà immediata comunicazione all'Ente di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.
L'Ente potrà procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del contratto. L'Aggiudicatario si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.
L'Aggiudicatario è tenuto a comunicare all'Ente ogni modificazione negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'Ente entro 10 giorni dall'intervenuta modifica.
In caso di inadempimento da parte dell'Aggiudicatario a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'Ente avrà facoltà di dichiarare risolto il contratto.

Art. 10 - OBBLIGHI DERIVANTI DAI RAPPORTI DI LAVORO

L'Aggiudicatario si impegna all'osservanza, oltre che del presente Capitolato, delle norme in vigore o che verranno emanate nel corso di durata dell'appalto, disciplinanti le attività oggetto del presente Capitolato.
L'Aggiudicatario dovrà inoltre assicurare l'impiego, nello svolgimento delle attività, di personale retribuito in base ai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore.
Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, la ditta si obbliga ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato (dipendenti e/o soci lavoratori e/o collaboratori professionali)
Nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto, l'Aggiudicatario si obbliga:
- ad applicare integralmente tutte le norme contrattuali di categoria per il personale occupato;
- all'osservanza di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione infortuni e sicurezza nei luoghi di lavoro e ad assolvere tutti gli obblighi dei datori di lavoro per ciò che riguarda assicurazioni, provvidenze e previdenze sociali in base alle leggi e ai contratti collettivi di categoria e, in relazione a questi ultimi, a non praticare condizioni normative e retributive inferiori a quelle stabilite dagli stessi.

Gli obblighi di cui sopra vincolano l'Aggiudicatario anche se lo stesso non sia aderente alle associazioni stipulanti gli accordi o receda da essi, indipendentemente dalla struttura o dimensione della ditta stessa e da ogni altra qualificazione giuridica, economica e sindacale.
In caso di inottemperanza a tali obblighi il Committente si riserva la facoltà di rescindere il contratto senza che l'appaltatore possa sollevare eccezione alcuna. Non verranno ritenute valide le offerte i cui costi non garantiscano l'applicazione dei CCNL del settore.
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di segnalazioni in merito, il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/gli operatori responsabili di tali mancanze vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto; l'Aggiudicatario provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.
Il Committente resterà estraneo a qualunque controversia che dovesse eventualmente sorgere tra l'Aggiudicatario e il personale utilizzato, così come non si potrà porre a carico del Committente la prosecuzione di rapporti di lavoro o di incarico con detto personale a conclusione o in caso di sospensione dell'appalto.

Art. 11 - OBBLIGHI DEL PERSONALE DELL'AGGIUDICATARIO

Il personale dell'Aggiudicatario deve rispettare gli obblighi di legge e regolamentari inerenti il servizio assegnato (Codice di comportamento dei dipendenti delle Pubbliche amministrazioni), le norme fissate dal presente capitolato, le disposizioni concordate con il Committente e con i responsabili dell'Aggiudicatario. Il personale è tenuto a svolgere i compiti assegnati con perizia, prudenza, diligenza e rispetto della dignità degli utenti e degli altri operatori.
Quando il personale ispettivo del Committente rilevi infrazioni di lieve entità da parte del personale impiegato nelle attività o, ferme restando le eventuali penali previste dal capitolato, informerà l'Aggiudicatario con nota scritta.
In caso di mancanze nei doveri di servizio di particolare gravità o a seguito del ripetersi di richiami, il Committente potrà richiedere, con nota motivata, che il/i responsabili vengano sospesi dal servizio di cui al presente appalto; l'Aggiudicatario provvederà ordinariamente entro 10 giorni dalla richiesta, salvo che detta richiesta non motivi la sospensione immediata dal servizio.
Nell'allontanamento dal servizio l'Aggiudicatario si atterrà alle procedure previste dallo Statuto dei diritti dei lavoratori e alle norme contrattuali vigenti nel comparto, ferme restando la responsabilità e le eventuali sanzioni all'Aggiudicatario derivanti dal comportamento del proprio personale anche nelle more del provvedimento disciplinare.
In particolare danno comunque luogo all'allontanamento immediato dal servizio il presentarsi al lavoro in stato di ubriachezza o di alterazione derivante dall'assunzione di sostanze stupefacenti, l'inosservanza di norme antinfortunistiche o di igiene che possano produrre danno alle persone, l'arrecare danno a cose o persone in modo doloso.
L'Aggiudicatario deve istruire il proprio personale affinché si attenga alle seguenti disposizioni:
• provvedere alla riconsegna di cose, indipendentemente dal valore e dallo stato, che dovesse rinvenire nel corso dell'espletamento del servizio;
• rifiutare qualsiasi compenso o regalia;
• adeguarsi tassativamente alle disposizioni impartite dal/dai referenti indicati dal Committente e al rispetto delle norme in materia di sicurezza dei lavoratori;
• comunicare immediatamente al personale indicato dal Committente qualunque evento accidentale (es. danni non intenzionali, ecc.), che dovesse accadere nell'espletamento del servizio.
In particolare, l'Aggiudicatario deve curare che il proprio personale:
• sia munito di cartellino di riconoscimento;
• segnali subito agli organi competenti del Committente e al proprio responsabile diretto le anomalie rilevate durante lo svolgimento del servizio;
• non prenda ordini da estranei per l'espletamento del servizio.
L'Aggiudicatario sarà comunque corresponsabile del comportamento dei suoi dipendenti in orario di servizio. Esso risponderà dei danni derivati a terzi, siano essi utenti che dipendenti del committente, da comportamenti imputabili ai propri dipendenti.
Il Committente potrà promuovere l'allontanamento di quei dipendenti dell'Aggiudicatario che contravvenissero alle disposizioni di cui sopra.
L'Aggiudicatario in tal caso dovrà provvedere all'immediata sostituzione del personale allontanato, nonché di quello che non dovesse risultare idoneo allo svolgimento del servizio, a seguito di specifica segnalazione da parte del Committente, pena l'applicazione di una penalità e la risoluzione del contratto.

Art. 12 - CONDIZIONI GENERALI
L'Aggiudicatario si intenderà vincolato per sé, i suoi eredi e aventi causa a qualunque titolo, ferma restando per il Committente la facoltà di risoluzione del contratto stesso in caso di morte, fallimento o anche per cessione dell'azienda in qualunque modo e a qualsiasi titolo, salvi il danno e le spese da compensarsi. L'Aggiudicatario non potrà, per nessuna ragione, sospendere o interrompere le attività di sua iniziativa, salvo cause di forza maggiore derivanti da fatti naturali o umani di grande rilevanza (quali alluvioni, dissesti stradali, calamità naturali, tumulti, emergenza sanitaria e quant'altro) che rendano impossibile il regolare espletamento del servizio. L'Aggiudicatario è tenuto a garantire la continuità e la regolarità del servizio. In caso si sospensione delle attività o per cause di forza maggiore e anche in caso di sciopero o riunioni sindacali del personale impiegato, è fatto obbligo all'Aggiudicatario di comunicare tempestivamente (in caso di sciopero, almeno 48 ore prima dello sciopero medesimo) per iscritto al Committente ogni eventuale circostanza che possa impedire od ostacolare la regolare esecuzione delle attività o che comunque rilevi per il suo svolgimento.

Nel caso di sospensione delle attività o dovuta a causa di forza maggiore o a qualsiasi altra disposizione del Committente, nulla sarà dovuto all'Aggiudicatario.
L'Aggiudicatario è tenuto al rispetto degli obblighi di buona fede nell'esecuzione delle attività o ai sensi dell'art. 1375 e seguenti del Codice Civile. In relazione a ciò, l'Aggiudicatario, fermo restando quant'altro previsto nel presente atto, è tenuto a:
- adoperarsi affinché l'esecuzione delle attività avvenga nelle condizioni migliori, in modo da salvaguardare le esigenze del Committente;
- eseguire, entro limiti di ragionevolezza, anche prestazioni eventualmente non strettamente riconducibili all'oggetto del contratto, qualora appaiano necessarie per l'attuazione del rapporto di collaborazione con il Committente;
- operare con l'opportuna flessibilità nell'esecuzione delle attività per l'ottimale realizzazione degli interessi del Committente.

Art. 13 - ASSICURAZIONI E OBBLIGO DI RISARCIMENTO DEL DANNO
L'Appaltatore assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone e/o cose, in virtù dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali, ovvero in dipendenza di omissioni, negligenze o altre inadempienze occorse in occasione dell'esecuzione delle prestazioni contrattuali a esso riferibili, anche se eseguite da parte di terzi nominati dall'Appaltatore.

L'Appaltatore si obbliga a manlevare e tenere indenne il Comune di Piacenza dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

L'Appaltatore è responsabile per ogni eventuale danno che lo stesso o propri collaboratori, dipendenti, contraenti arrecheranno a persone e/o cose nello svolgimento delle attività connesse al presente Capitolato.

In ragione di quanto precede, senza limitare o ridurre le obbligazioni assunte in base al presente Capitolato Speciale d'Appalto, per le quali l'Appaltatore dovrà rispondere integralmente, l'Appaltatore si impegna a stipulare le seguenti coperture assicurative:

- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile verso terzi ("RCT")**, per danni (morte, lesioni personali e danni a cose) a Terzi con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro e periodo assicurativo in conseguenza a fatti verificatisi in relazione alle attività oggetto del presente Appalto, compresa la responsabilità derivante da:
- danni da interruzione di attività di Terzi;
- danni da incendio;
- proprietà, conduzione, locazione e uso di fabbricati e/o macchinari;

  Le garanzie di cui sopra dovranno essere prestate con un limite di massimale non inferiore a euro 5.000.000,00.

- **una polizza assicurativa a garanzia della Responsabilità civile prestatori d'Opera ("RCO")** per infortuni e le malattie professionali subiti dai prestatori di lavoro di cui l'Appaltatore si avvarrà nell'esercizio delle attività svolte oggetto del presente Capitolato, con un massimale non inferiore a euro 5.000.000,00 per sinistro, con un limite per prestatore infortunato non inferiore a euro 1.500.000,00.

Le coperture assicurative avranno efficacia a partire dall'inizio dell'esecuzione del contratto e per tutta la durata contrattualmente prevista.

L'Appaltatore dovrà trasmettere al Committente copia delle polizze di cui sopra prima dell'inizio dell'esecuzione del contratto, e si impegna a presentare copia della quietanza o appendice di proroga da far pervenire alla Società prima della scadenza di ogni periodo assicurativo.

L'Appaltatore dovrà dare immediata comunicazione oltre che alla Compagnia di Assicurazione anche al Comune di Piacenza di ogni evento suscettibile di arrecare danno e di ogni sinistro comunque segnalato o avvenuto in danno di persone e/o cose e dovrà tenere aggiornato il Comune di Piacenza di ogni sviluppo in merito.

Resta inteso che eventuali franchigie contrattuali previste nelle polizze resteranno a totale carico dell'Appaltatore.

Resta inoltre inteso che l'Appaltatore dovrà essere in possesso delle assicurazioni obbligatorie previste dalla legge, tra le quali le assicurazioni contro gli infortuni per i propri dipendenti ai sensi di legge (INAIL – prevenzione contro gli infortuni e altre assicurazioni sociali) e le assicurazioni della Responsabilità Civile Auto (R.C.A.) con massimale unico per evento non inferiore a quello previsto dalla legge per l'utilizzo e la circolazione di veicoli dell'Appaltatore nelle aree pubbliche o ad esse equiparate.

Art. 14 - NORME DI PREVENZIONE SICUREZZA E ANTINFORTUNISTICA SUI LUOGHI DI LAVORO

È fatto obbligo all'Aggiudicatario, al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, di attenersi strettamente a quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro (D.Lgs. 81 del 09/04/2008).
Resta a carico dell'Aggiudicatario la dotazione di dispositivi di protezione individuali (DPI) necessari all'espletamento del lavoro in sicurezza dei propri dipendenti.
Si fa obbligo all'impresa di formare il proprio personale in merito ai corretti comportamenti da attuarsi come previsto dal sopraccitato decreto legislativo.

Art.15 - POTERE DI INDIRIZZO, CONTROLLO E VIGILANZA

Il Committente, al fine di esercitare il potere di controllo, potrà utilizzare le modalità di verifica ritenute più adeguate rispetto alla specificità del servizio. Il Committente potrà eseguire, in qualsiasi momento e senza preavviso, interventi di controllo sulle modalità di svolgimento delle attività per verificare che l'esecuzione delle attività medesime avvenga secondo quanto previsto dal presente Capitolato e dalle norme di legge.
Eventuali irregolarità e/o omissioni riscontrate saranno comunicate per iscritto all'Aggiudicatario, che avrà la facoltà di formulare, entro 10 giorni, le proprie osservazioni. I controlli svolti e la stessa facoltà di controllo non sollevano l'Aggiudicatario dalle proprie responsabilità. L'Aggiudicatario è tenuto a fornire al Committente tutta la collaborazione necessaria, fornendo i chiarimenti richiesti e la relativa documentazione. L'Aggiudicatario è altresì tenuto a collaborare con l'Amministrazione comunale tramite incontri periodici (almeno 1 in corso d'anno) con il Committente, al fine di garantire la programmazione, il monitoraggio e la valutazione delle attività, concordando gli interventi necessari alla realizzazione delle attività stesse.

Art. 16 - FATTURAZIONE E MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il compenso per la fornitura delle attività è quello fissato in sede di aggiudicazione. Il compenso si riferisce a tutte le prestazioni delle attività e rimarrà fisso e invariabile per qualsiasi ragione, anche se imprevista o per causa di forza maggiore.

Il compenso verrà liquidato nelle seguenti modalità e tempi:

- 20% ad avvenuto avvio del programma di attività documentato dal Tutor del CPT mediante presentazione del *piano della formazione* relativa all'a.e. 2021-2022

- 20% **entro il 31/01/2022** previa presentazione di un *progress report* redatto dal Tutor del CPT che attesti il grado di realizzazione del programma di attività ed eventuali modifiche apportate al piano formativo precedentemente inviato, nonché rendiconto di:

    1. il n. di ore impiegate per ciascuna delle figure coinvolte al 31/12/2021 specificando, per ognuna, l'attività svolta (con indicazione della data e delle ore impiegate) e il costo orario applicato

2. altre eventuali spese nel periodo sopracitato rendicontate tramite modello allegato e attestate da idonea documentazione da allegare alla Scheda;

− 20% **entro il 31/07/2022** previa presentazione di *relazione conclusiva* sulle attività svolte, del piano formativo relativo all'a.e. 2022-2023 e rendiconto di:

*1.*il n. di ore impiegate per ciascuna delle figure coinvolte dal 01/01/2022 al 31/07/2022 specificando, per ognuna, l'attività svolta (con indicazione della data e delle ore impiegate) e il costo orario applicato

2. altre eventuali spese nel periodo sopracitato rendicontate tramite modello allegato e attestate da idonea documentazione da allegare alla Scheda;

− 20% **entro il 31/1/2023** previa presentazione di un *progress report* redatto dal Tutor del CPT che attesti il grado di realizzazione del programma di attività ed eventuali modifiche apportate al piano formativo precedentemente inviato, nonché rendiconto di:

1. il n. di ore impiegate per ciascuna delle figure coinvolte dal 1/8/2022 al 31/12/2022 specificando, per ognuna, l'attività svolta (con indicazione della data e delle ore impiegate) e il costo orario applicato

2: altre eventuali spese nel periodo sopracitato rendicontate tramite modello allegato e attestate da idonea documentazione da allegare alla Scheda;

− 20% a **saldo**, e comunque **entro il termine perentorio del 30/06/2023**, previa presentazione di **relazione finale** sulla realizzazione del programma di attività svolte relativo all'a.e. 2022-2023 e rendiconto di*:*

*1.*il n. di ore impiegate per ciascuna delle figure coinvolte dal 01/01/2023 al 30/06/2023 specificando, per ognuna, l'attività svolta (con indicazione della data e delle ore impiegate) e il costo orario applicato

2. altre eventuali spese nel periodo sopracitato rendicontate tramite modello allegato e attestate da idonea documentazione da allegare alla Scheda;

Le fatture, tra l'altro, dovranno obbligatoriamente contenere:
- il Codice Identificativo di Gara (C.I.G.);
- il numero della determinazione dirigenziale di aggiudicazione;
- il numero del capitolo di bilancio e il numero dell'impegno di spesa.

Le fatture inoltre dovranno riportare la modalità di pagamento, comprensiva del codice IBAN.
È facoltà del Direttore dell'Esecuzione autorizzare il pagamento delle fatture solo per la parte risultante dai propri riscontri.
Il pagamento sarà effettuato solo dopo il controllo di regolarità delle fatture e della regolarità del servizio entro 30 (trenta) dalla data di ricevimento delle fatture stesse. Le fatture dovranno essere intestate a: Comune di Piacenza - Servizi Educativi e Formativi, Piazza Cavalli 2, 29121 Piacenza. Le fatture dovranno essere emesse in formato elettronico secondo le specifiche di cui al D.M. 55/2013. Non potranno essere accettate fatture emesse in altre modalità.
Prima della liquidazione di ogni fattura il Servizio competente provvederà ad acquisire il D.U.R.C. (Documento Unico di Regolarità Contributiva) rilasciato dall'INPS - INAIL aggiornato e in corso di validità.
In caso di accertata inadempienza degli obblighi contributivi, il Direttore dell'Esecuzione darà applicazione al disposto di cui al comma 5 dell'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.
Qualora nel corso dell'esecuzione del contratto, o comunque prima della sua scadenza, l'Aggiudicatario venisse denunciato dal competente Ispettorato Provinciale del Lavoro per inadempimento ai relativi obblighi, il Committente darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 del D.Lgs. 50/2016.

In ogni modo sull'importo netto progressivo delle prestazioni verrà operata la ritenuta dello 0,50%. Le ritenute verranno svincolate soltanto in sede di liquidazione finale.
Il pagamento della fattura relativa al servizio dell'ultimo mese di contratto e lo svincolo della garanzia definitiva sono subordinati al rilascio da parte dell'Aggiudicatario di una dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà, resa ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e sottoscritta dal legale rappresentante, attestante che "i dipendenti della Ditta sono stati retribuiti, per l'intero periodo dell'esecuzione dell'opera, nel rispetto delle condizioni normative ed economiche del relativo CCNL e di accordi integrativi ove esistenti". Il Committente, in caso di ritardato pagamento delle retribuzioni dovute al personale impiegato nelle attività oggetto del presente appalto, darà esecuzione al disposto di cui all'art. 30 comma 6 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 17 - SUBAPPALTO E DIVIETO DI CESSIONE DEL CONTRATTO

È ammesso il subappalto nei limiti e secondo le modalità previste dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016. Come stabilito all'art. 105, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016 il Committente corrisponde direttamente al sub-appaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi e al fornitore di beni o lavori l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:
- quando il sub-appaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa;
- in caso di inadempimento da parte dell'appaltatore;
-su richiesta del sub-appaltatore e se la natura del contratto lo consente.

Per la definizione di miocroimprese, piccole e medie imprese si fa riferimento all'art. 3 (definizioni) del D.Lgs. n. 50/2016 e comma 1 lett. aa) e alle nozioni contenute nel Decreto del Ministero delle Attività produttive del 18 maggio 2015.
Se non ricorrono le condizioni indicate al paragrafo precedente, il Committente non provvede al pagamento diretto del sub-appaltatore; i pagamenti verranno effettuati, nel rispetto delle prescrizioni dell'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016, all'appaltatore, che dovrà trasmettere al Committente, entro 20 (venti) giorni dal relativo pagamento, copie delle fatture quietanzate, emesse dal sub-appaltatore.
Il contratto di subappalto dovrà contenere quanto disposto dalla Legge 13/08/2010 n. 136, pena la nullità del medesimo.
È vietata la cessione a terzi, totale o parziale, del contratto di appalto. La successione nel contratto conseguente a fusione, scissione, trasformazione o cessione d'azienda o di ramo d'azienda è efficace nei confronti del Comune solo qualora sia notificata all'Ente appaltante e venga da esso accettata, previa verifica del possesso dei necessari requisiti in capo al soggetto risultante dalle suddette operazioni. La cessione anche parziale del contratto costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile.

Art. 18 - INADEMPIENZE E PENALITÀ

In caso di inadempienze agli obblighi di cui al presente Capitolato e salvo quanto disposto dal successivo art. 19, il Committente applicherà le sanzioni sotto riportate:
- euro 2.000,00 (duemila//00) per ogni persona impiegata e priva dei requisiti richiesti nel presente Capitolato
- euro1.000,00 (mille//00) per il mancato rispetto, per cause riconducibili all'Aggiudicatario, di uno degli impegni eventualmente assunto con la presentazione dell'offerta qualitativa;
- euro 1.000,00 (mille//00) in caso di mancato rispetto, da parte del personale, della riservatezza su ogni aspetto del servizio svolto (per ogni infrazione);
- euro 1.000,00 (mille//00) per ogni irregolarità rilevata nell'esecuzione delle attività, in particolare per inadempienze e comportamenti scorretti e inadeguati (giudicati tali in modo insindacabile dal Committente) da parte del personale;
- euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancato rispetto delle norme sanitarie vigenti in materia per il contenimento della diffusione da Covid-19
- euro 1.000,00 (mille/00) in caso di mancato rispetto, per cause riconducibili all'Aggiudicatario, del programma di attività previste dal Piano della Formazione relative ai singoli anni educativi
- da euro 1.000,00 (mille//00) a euro 3.000,00 (tremila//00), a seconda della gravità, per ogni altro inadempimento o negligenza non previsti nel presente elenco.

Nel caso in cui nell'arco di 30 giorni la stessa tipologia di inadempienza dovesse verificarsi più di una volta, a partire dalla seconda sanzione gli importi previsti saranno raddoppiati.
L'applicazione delle sanzioni sarà preceduta da comunicazione, tramite PEC, dell'inadempienza all'Aggiudicatario, che avrà facoltà di presentare le proprie controdeduzioni entro e non oltre 5 giorni dalla data di ricevimento della lettera di addebito. Decorso infruttuosamente tale termine senza che l'appaltatore abbia fatto pervenire le proprie osservazioni e/o controdeduzioni, e comunque

ove queste non siano ritenute sufficienti a escludere la sua responsabilità, il Committente procederà all'applicazione della penalità. Gli importi delle penalità applicate potranno essere recuperati sia mediante detrazione dell'importo dall'ammontare delle note di pagamento, sia mediante trattenuta sulla garanzia definitiva che, entro 10 giorni dall'intervenuta trattenuta, dovrà essere reintegrata, a pena di risoluzione del contratto.
In caso di inadempimento parziale ripetuto, di inadempimento totale o comunque tale da pregiudicare l'espletamento delle attività, il contratto sarà risolto e il Committente provvederà all'incameramento della garanzia definitiva, salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.
Nel caso in cui le infrazioni contestate per iscritto all'Aggiudicatario con o senza applicazione di una penale superino il numero di 5 nell'arco di un anno, l'Amministrazione comunale si riserva la facoltà di risolvere il contratto senza che l'Aggiudicatario possa avanzare alcuna pretesa, fermo restando l'incameramento della garanzia definitiva e fatto salvo il risarcimento dei maggiori danni eventualmente subiti dal Committente.

Art. 19 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

È fatta salva la facoltà dell'Amministrazione Comunale di risolvere il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, per inadempienza grave o reiterata dell'Aggiudicatario del servizio rispetto agli impegni assunti, salvo il risarcimento dei danni, materiali e morali subiti.
In caso di ripetute e gravi inadempienze, anche riguardanti fattispecie diverse, l'Amministrazione Comunale potrà risolvere il contratto ed escutere la garanzia prestata. L'Amministrazione Comunale potrà comunque risolvere di diritto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 Codice Civile, previa comunicazione scritta all'Aggiudicatario, da inviarsi mediante PEC, nei seguenti casi:
a) motivi di pubblico interesse, adeguatamente specificati nell'atto dispositivo, in qualsiasi momento;
b) reiterati e aggravati inadempimenti imputabili all'Aggiudicatario;
c) applicazione delle penali oltre la misura massima stabilita dall'art. 18/ del presente Capitolato;
d) mancato rispetto delle norme sul lavoro e sulla sicurezza;
e) gravi violazioni degli obblighi assicurativi e previdenziali, nonché relativi al pagamento delle retribuzioni al personale impiegato nell'esecuzione dell'appalto;
f) accertata non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Aggiudicatario;
g) mancata costituzione della garanzia o reintegrazione della quota-parte della garanzia eventualmente escussa nel termine di 10 giorni dalla richiesta da parte dell'Amministrazione comunale;
h) mancata presentazione, entro 10 giorni antecedenti l'avvio delle attività, delle polizze di cui al precedente art. 13 del presente Capitolato;
i) abbandono del servizio salvo che per cause di forza maggiore;
j) frode o grave negligenza nell'esecuzione del servizio;
k) contegno abitualmente scorretto da parte dell'Aggiudicatario verso gli utenti;
l) grave danno all'immagine dell'Amministrazione Comunale;
m) mancato rispetto delle disposizioni in materia di divieto di cessione del contratto e in materia di trattamento dei dati personali;
n) subappalto non autorizzato;
o) ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 136 del 13.08.2010 e successive modifiche, nel caso di mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni;
p) situazioni di fallimento, di liquidazione, di cessione attività, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente a carico dell'Aggiudicatario;
q) eventi straordinari e imprevedibili non imputabili all'Amministrazione Comunale che non consentano la prosecuzione del servizio;
r) negli altri casi previsti dall'art. 108 comma 1 del D. Lgs. 50/2016 e successive modifiche e integrazioni;
s) ogni altra inadempienza qui non contemplata o fatto che rendano impossibile la prosecuzione del contratto.
La risoluzione comporterà tutte le conseguenze di legge, compresa la facoltà per l'Amministrazione Comunale di affidare il servizio ad altro soggetto.
All'Aggiudicatario verrà corrisposto il prezzo concordato per il servizio effettuato sino al giorno della disposta risoluzione, detratte le penalità, le spese, i danni.

La risoluzione del contratto sarà preceduta dalla contestazione dell'addebito a mezzo PEC indirizzata all'Aggiudicatario, con l'indicazione di un termine non inferiore a 5 giorni per fornire le relative giustificazioni.
In tutte le ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione Comunale avrà diritto di escutere definitivamente l'intera garanzia prestata, fermo restando il diritto al risarcimento per il maggior danno subito.

Art. 20 - GARANZIA DEFINITIVA

L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, dovrà presentare, a garanzia delle obbligazioni assunte con il contratto e al momento della stipula dello stesso, idonea garanzia definitiva per un importo pari al 10% dell'importo contrattuale (al netto degli oneri fiscali) o di altro importo, secondo quanto stabilito dall'articolo 103 suddetto, vincolata fino a sei mesi successivi al termine del periodo di affidamento del servizio.
Alla garanzia di cui al presente articolo si applicano le riduzioni previste per la garanzia provvisoria dall'art. 93, comma 7. In tal caso l'Aggiudicatario dovrà indicare le percentuali di riduzione, allegando le relative certificazioni.
La garanzia fidejussoria garantirà per il mancato o inesatto adempimento di tutti gli obblighi assunti dall'Aggiudicatario, anche per quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali. Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione delle penali, o per qualsiasi altra causa, l'Aggiudicatario dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte dell'Amministrazione Comunale. Il Committente ha altresì il diritto di valersi della garanzia per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per l'esecuzione del servizio, nel caso di risoluzione del contratto disposta in danno dell'Aggiudicatario.
In caso di inadempienze dell'Aggiudicatario per l'inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza dei lavoratori che espletano la prestazione, il Committente ha il diritto di avvalersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Aggiudicatario medesimo.
La garanzia cessa di avere effetto solo alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio o del certificato di regolare esecuzione.
La garanzia dovrà essere prestata mediante fidejussione bancaria o polizza assicurativa che dovrà prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile e la sua operatività entro 15 giorni, a semplice richiesta del Committente.
Le fidejussioni dovranno essere conformi allo schema tipo approvato con decreto del Ministro dello sviluppo economico di concerto con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e previamente concordato con le banche e le assicurazioni o loro rappresentanze.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate su mandato irrevocabile dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti, ferma restando la responsabilità solidale tra le imprese.
La mancata costituzione della garanzia definitiva determina la decadenza dell'affidamento.

Art. 21 - DIRITTO DI RECESSO DA PARTE DEL COMMITTENTE

Il Committente potrà recedere dal contratto in qualsiasi momento, previo pagamento delle prestazioni eseguite, oltre al decimo del servizio da eseguire, così come previsto dall'art. 109 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 22 - RISCHI DA INTERFERENZA

Il Committente, in esecuzione del disposto del D.Lgs. 81/2008, ha effettuato un'analisi per l'identificazione di eventuali rischi da interferenza nell'esecuzione delle attività oggetto del presente appalto. Da tale analisi non sono emersi rischi da interferenza che si distinguano da quelli propri dell'attività dell'Aggiudicatario, che dovrà provvedere agli adempimenti previsti dalla normativa sulla sicurezza del lavoro e quantificare gli oneri di sicurezza per le misure atte a prevenire il verificarsi dei rischi derivanti dall'esercizio della propria attività.

Art. 23 - DISDETTA DEL CONTRATTO DA PARTE DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di disdetta del contratto, da parte dell'Aggiudicatario, prima della scadenza convenuta, senza giustificato motivo o giusta causa, sarà addebitata all'impresa appaltatrice l'eventuale maggior spesa derivante dall'assegnazione del servizio ad altra ditta, a titolo di risarcimento danni.

Qualora ricorra giusta causa di recesso, l'Aggiudicatario dovrà dare comunicazione al Committente della rinuncia almeno 90 giorni prima del previsto termine di cessazione, con lettera raccomandata, pena la perdita della garanzia fidejussoria.

Art. 24 - FORMA DEL CONTRATTO
Il contratto verrà stipulato in forma pubblica amministrativa e in modalità elettronica. Le spese tutte, inerenti e conseguenti al contratto relativo all'appalto di cui trattasi saranno a carico dell'Aggiudicatario.

Art. 25 - SPESE E ONERI ACCESSORI
Sono altresì a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese, oneri, contributi e indennità previsti per la gestione del contratto.

Art. 26 - CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE
Per ogni controversia che potesse insorgere, in relazione al presente appalto, tra il Comune di Piacenza e l'Aggiudicatario viene esclusa la competenza arbitrale. Le controversie derivanti dall'esecuzione del presente contratto sono devolute all'Autorità Giudiziaria competente secondo le disposizioni vigenti. In caso di controversie le Parti eleggono domicilio legale in Piacenza e per ogni eventuale giudizio si intende riconosciuto il Foro di Piacenza.

Art. 27 - CESSIONE DI CREDITO - CESSIONE DEL CONTRATTO
È vietata qualunque cessione di credito non espressamente prevista dall'art. 1260 Codice Civile e qualunque procura che non sia riconosciuta. Il contratto non può essere ceduto a pena di nullità.

Art. 28 - TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI E CLAUSOLA RISOLUTIVA ESPRESSA
L'Aggiudicatario, per il tramite del legale rappresentante, si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 13 agosto 2010, n. 136, pena la nullità assoluta del presente contratto.
L'Aggiudicatario si obbliga a comunicare gli estremi identificativi del conto corrente dedicato di cui all'art. 3 della L. n. 136/2010, nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate a operare sul predetto conto corrente . Qualora le transazioni relative al presente contratto siano eseguite senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A., il presente contratto si intende risolto di diritto, secondo quanto previsto dall'art. 3, comma 8, della L. n. 136/2010.
L'Aggiudicatario si obbliga altresì a inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13 agosto 2010 n. 136.
Il Fornitore del servizio che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria procede all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informandone contestualmente l'Amministrazione Contraente e la Prefettura territorialmente competente. Il Fornitore del servizio si obbliga e garantisce che nei contratti sottoscritti con i subcontraenti verrà assunta dalle predette controparti l'obbligazione specifica di risoluzione immediata del relativo rapporto contrattuale nel caso in cui questi abbiano notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria, con contestuale obbligo di informazione nei confronti del Comune di Piacenza, della Prefettura territorialmente competente. Con riferimento ai subcontratti, il Fornitore del servizio si obbliga a trasmettere al Comune di Piacenza specifica dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n. 445/2000, attestante che nel relativo subcontratto è stata inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale il subcontraente assume gli obblighi di tracciabilità di cui alla Legge sopracitata. Per tutto quanto non espressamente previsto, restano ferme le disposizioni di cui all'art. 3 della L. 13/08/2010 n. 136.

Art. 29 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
L'Aggiudicatario sarà tenuto alla tutela della riservatezza degli utenti del servizio affidato, con particolare osservanza delle norme previste dal D.Lgs n° 196 del 30 giugno 2003 ("Codice in materia di protezione dei dati personali") e dal Regolamento UE n° 679/2016.
Il personale è tenuto al rispetto delle norme che regolano il segreto professionale e il segreto d'ufficio.
L'Aggiudicatario si impegna a non utilizzare in alcun caso le notizie e le informazioni in possesso dei suoi operatori e raccolte nell'ambito dell'attività prestata.

Il trattamento e la tutela dei dati personali verranno effettuati come da informativa allegata, da considerarsi parte integrante del presente capitolato.

Art. 30 - DESIGNAZIONE QUALE RESPONSABILE DEL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

L'Aggiudicatario sarà, in sede contrattuale, designato dal Comune di Piacenza quale Responsabile del trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679 e del relativo decreto di recepimento D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018.
In virtù di tale trattamento, le Parti stipuleranno l'accordo allegato (all. 2) al fine di disciplinare oneri e responsabilità in aderenza al Regolamento (UE) del Parlamento e del Consiglio europeo n. 2016/679, al D. Lgs. n. 101 del 10.08.2018 e da ogni altra normativa applicabile.

Art. 31 - ESSENZIALITÀ DELLE CLAUSOLE

L'Aggiudicatario, con il fatto stesso di sottoscrivere l'offerta, espressamente dichiara che tutte le clausole e condizioni previste nel presente Capitolato speciale d'appalto e in tutti gli altri documenti, che del contratto formano parte integrante, hanno carattere di essenzialità. In particolare, dopo la sottoscrizione dell'offerta, l'appaltatore non potrà più sollevare eccezioni aventi a oggetto i luoghi, le aree, le condizioni e le circostanze locali nelle quali gli interventi si debbano eseguire, nonché gli oneri connessi e le necessità di dover usare particolari cautele e adottare determinati accorgimenti.

Art. 32 - DISCORDANZE NEGLI ATTI CONTRATTUALI

Nel caso che alternative e discordanze si riscontrassero tra diversi atti contrattuali, l'Aggiudicatario adempirà le prestazioni che, nell'ordine, risultano indicate da:
a) Contratto;
b) Capitolato speciale di appalto e relativi allegati;
c) Attività offerte presentate in sede di offerta o redatte nel corso dell'Appalto.
In caso di contenzioso tra il Committente e l'Aggiudicatario circa l'appartenenza di interventi a quelli di tipo forfetario, l'Aggiudicatario è comunque tenuto all'esecuzione delle opere in contenzioso, secondo quanto disposto dal Committente, salvo il diritto di riserva.

Art. 33 - DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'APPROVAZIONE SPECIFICA AI SENSI DEGLI ARTT. 1341 E 1342 DEL CODICE CIVILE

L'Aggiudicatario dichiara di riconoscere e di approvare, ai sensi e per gli effetti degli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, tutte le condizioni, nessuna esclusa, indicate in tutti gli articoli del presente Capitolato Speciale d'Appalto. Dichiara inoltre di approvare specificatamente, ai sensi e per gli effetti di cui all'art.1341 C.C., tutte le clausole sopra riportate.

Art. 34 - CODICE DI COMPORTAMENTO E "PANTOUFLAGE"

Ai sensi del combinato disposto dell'art. 2, comma 3, del D.P.R. n. 62/2013 "Regolamento recante codice di comportamento dei dipendenti pubblici, a norma dell'art. 54 del D.Lgs. 30/03/2011 n. 165" e del Codice di comportamento del Comune di Piacenza, adottato con deliberazione di Giunta comunale n. 326 del 17/12/2013, l'Aggiudicatario e, per suo tramite, i suoi dipendenti e/o collaboratori a qualsiasi titolo, si impegnano, pena la risoluzione del contratto, al rispetto degli obblighi di condotta previsti dai sopra citati codici per quanto compatibili.
L'Aggiudicatario, ai sensi dell'art. 53, comma 16 ter, del D.Lgs. n. 165/2001, sottoscrivendo il contratto, attesta di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e comunque di non aver conferito incarichi a ex dipendenti che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle Pubbliche Amministrazioni nei propri confronti per il triennio successivo alla cessazione del relativo rapporto di lavoro.

Art. 35 - WHISTLEBLOWING

L'Aggiudicatario prende atto dell'attivazione, da parte dell'Ente Appaltante, della piattaforma informatica dedicata al "*whistleblowing*", sistema che permette, con garanzia di riservatezza, di segnalare illeciti, abusi, illegalità o irregolarità lesivi dell'interesse pubblico, comunicando ai propri dipendenti/collaboratori interessati, tramite e-mail dedicata, la possibilità di accesso al sistema di whistleblowing del Comune di Piacenza, ai fini della segnalazione di condotte illecite di cui siano

venuti a conoscenza in ragione del rapporto di lavoro (art. 54 bis del D. Lgs. n. 165/2001, commi 1 e 2). Il software è conforme alla legge n. 179/2017 nonché alle LINEE GUIDA ANAC, Determinazione n. 6 del 2015 e al Comunicato del Presidente ANAC del 5 settembre 2018; di seguito il percorso per accedere alla piattaforma attivata dal Comune di Piacenza, messo a disposizione anche dei dipendenti/collaboratori delle imprese appaltatrici: https://comunedipiacenza.whistleblowing.it. Il link è presente anche nel sito istituzionale del Comune all'interno di “Amministrazione Trasparente,” sezione “Altri contenuti - Prevenzione della corruzione”, sottosezione “Whistleblowing – Procedura per le segnalazioni di illeciti”. L'appaltatore si impegna solennemente a non adottare misure ritorsive nei confronti dei segnalanti.

Art. 36 - INTESA PER LA LEGALITÀ

L'appaltatore, partecipando alla gara, si impegna ad accettare e rispettare gli accordi di cui all'”Intesa per la legalità e la prevenzione dei tentativi d'infiltrazione criminale” tra la Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Piacenza e il Comune di Piacenza, sottoscritta in data 21/04/2020, consultabile al sito http://www.Prefettura.it/Piacenza, che ha dichiarato di conoscere.

Art. 37 - NORMA FINALE E DI RINVIO

Per quanto non espressamente indicato nel presente Capitolato speciale d'appalto, si intendono richiamate le disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia, ivi comprese quelle contenute nel bando e nelle Norme di Gara del Comune di Piacenza.

ALLEGATO A

COMUNE DI PIACENZA

Servizi Educativi e Formativi

U. O. Servizi Educativi per l'Infanzia, La Scuola e La Formazione

Via Beverora,59 – 29121 Piacenza

www.comune.piacenza.it

Scheda di Rendicontazione Amministrativa

Ente/Organizzazione	
Titolo del progetto e CIG	
Periodo di riferimento	
PIANO DEI COSTI SOSTENUTI PER LA REALIZZAZIONE DEL PROGETTO	

	VOCE DI SPESA	TIPOLOGIA DI SPESA (affitto sale, Acquisto servizi, Spese generali , acquisto materiali ecc)	COSTO SOSTENUTO (anche se uguale a zero) (IVA esclusa, in caso di enti in grado di recuperarla)
1			
2			
3			
4			
5			

6			
7			
8			
9			
10			
	TOTALE		

	COSTO COMPLESSIVO (= TOTALE COSTO SOSTE-NUTO)	

Allegato 2

ACCORDO PER IL TRATTAMENTO DI DATI PERSONALI

Il presente accordo costituisce allegato quale parte integrante del contratto siglato tra il Comune di Piacenza e il Soggetto esterno designato Responsabile del trattamento di dati personali ai sensi dell'art. 28 del REGOLAMENTO (UE) 2016/679 del PARLAMENTO EUROPEO e del CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati).

Le Parti convengono quanto segue:

il Responsabile - secondo la definizione dell'art. 4, n. 8) del Regolamento - dei trattamenti di dati personali effettuati nell'ambito del servizio affidato e necessari per l'espletamento di tutti gli adempimenti connessi alle funzioni ed erogazione dei servizi oggetto dell'appalto, è nominato per la durata del medesimo, con effetto dalla data di avvio dell'esecuzione del servizio affidato.

Il nominato Responsabile dichiara di possedere gli strumenti necessari e fornisce garanzie sufficienti a mettere in atto misure tecniche e organizzative adeguate ad assicurare il trattamento secondo i requisiti del Regolamento e la tutela dei diritti dell'interessato, nonché il profilo relativo alla sicurezza del trattamento, nel pieno rispetto delle vigenti disposizioni in materia.

Il Responsabile del trattamento si intende sin d'ora autorizzato a ricorrere ad altri responsabili (sub-responsabili) per l'esecuzione di specifiche attività di trattamento dei dati per conto del Titolare del trattamento. I sub-responsabili assumono gli obblighi inerenti l'applicazione del Regolamento, a seguito di atto formale di nomina. Il Responsabile del trattamento informa tempestivamente il Titolare della nomina dei sub responsabili e loro variazioni.

Il Responsabile del trattamento è autorizzato a procedere all'organizzazione di ogni operazione di trattamento di dati personali, svolta dai propri dipendenti e collaboratori impegnati nel servizio affidato, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici o comunque automatizzati, nel pieno rispetto delle norme previste dal Regolamento, nonché di quanto disposto dalle istruzioni operative impartite dal Titolare del trattamento.

I trattamenti effettuati dal nominato Responsabile sono necessari al perseguimento delle finalità conseguenti l'affidamento del servizio di cui trattasi ed incluse tutte le categorie di interessati da tale servizio.

Il Responsabile del trattamento verifica che i trattamenti dei dati personali dei quali l'Ente è titolare, ed effettuati nell'ambito del servizio, non si discostino dalle finalità per cui i dati stessi sono raccolti, conformemente alle informative rilasciate agli interessati ai sensi dell'art. 13 del Regolamento. A tal fine il Responsabile del trattamento dovrà mantenere attivo il monitoraggio dei trattamenti di propria competenza, verificando le finalità e le modalità con cui avviene il trattamento dei dati personali e la loro coerenza con quanto indicato nell'informativa resa agli interessati.

Il Responsabile del trattamento ha il potere di compiere tutto quanto necessario per il rispetto delle vigenti disposizioni di legge in materia di trattamento dei dati personali nelle attività operate nell'ambito del servizio affidato.

In particolare potrà:

1. individuare e nominare, nell'ambito del servizio, gli addetti autorizzati al trattamento, impartire per iscritto le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti ai soggetti autorizzati, fornendone copia al Titolare del trattamento;

a) rispettare e far rispettare agli autorizzati al trattamento e agli altri soggetti che per qualsivoglia motivo entreranno in contatto con i trattamenti di dati personali inerenti il servi-

zio affidato le misure di sicurezza già attuate o che verranno in futuro predisposte ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali;

b) fornire per iscritto agli autorizzati al trattamento che operano sotto la sua diretta autorità le necessarie istruzioni e disposizioni vincolanti per il trattamento relativamente all'osservanza delle vigenti disposizioni in merito al trattamento ed a vincolarli anche alla riservatezza.

c) verificare con cadenza almeno annuale che i profili di accesso assegnati agli autorizzati al trattamento siano adeguati e non eccedenti le esigenze della mansione o dell'ufficio cui gli stessi sono stati assegnati.

Inoltre è tenuto a:

1. collaborare con il Titolare del trattamento al fine di soddisfare l'obbligo di quest'ultimo di dare seguito alle richieste per l'esercizio dei diritti dell'interessato di cui al Capo III del Regolamento e fornire tutto il supporto necessario al fine di consentire una risposta nel termine di un mese, dalla richiesta, prorogabile di due mesi nei casi di particolare complessità, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del Regolamento;

2. assistere il Titolare del trattamento negli adempimenti previsti dagli artt. 32 – 36 in materia di sicurezza, notifica di violazione di dati personali all'Autorità di controllo e di comunicazione all'interessato

3. assistere il Titolare del trattamento nel processo di valutazione d'impatto sulla protezione dei dati di cui all'art. 35 del Regolamento, nonché nella eventuale fase di consultazione preventiva con l'Autorità di controllo ai sensi dell'art. 36 del Regolamento, qualora la valutazione d'impatto sulla protezione dei dati indichi che il trattamento presenterebbe un rischio elevato in assenza di misure adottate dal Titolare per attenuare il rischio;

4. cancellare e/o restituire tutti i dati personali una volta cessato il trattamento e cancellare le copie esistenti, salvo che la conservazione dei dati sia prevista dal diritto dell'Unione o da quello interno;

5. informare prontamente il Titolare del trattamento di ogni nuovo trattamento e di ogni questione rilevante ai fini della normativa in materia di protezione dei dati personali, ivi inclusi i reclami eventualmente avanzati dagli interessati e le eventuali istanze presentate al Garante;

6. nell'ambito delle responsabilità così affidategli, e nel rispetto delle relative istruzioni, al Responsabile del trattamento incomberà l'obbligo di tenere costantemente aggiornato presso di sé, ed a disposizione in ogni momento del Titolare del trattamento, un registro di tutte le categorie di attività relative al trattamento svolte per conto del Titolare, ai sensi dell'art. 30 del Regolamento, in formato elettronico. Allo stesso Responsabile del Trattamento competerà, in via esclusiva, l'obbligo di predisporre ed eseguire una periodica attività di verifica interna sull'operato dei propri sub-responsabili ed autorizzati al trattamento, se nominati;

Il Responsabile del trattamento dovrà attenersi – nel procedere alle operazioni di trattamento necessarie e nella cessazione dello stesso Trattamento – alle normative di volta in volta applicabili e alle istruzioni impartite dal Titolare del trattamento. Il Responsabile del trattamento, inoltre, si impegna a mantenere in essere ed applicare le misure di sicurezza adeguate ai sensi della normativa applicabile in materia di protezione di dati personali.

Il Responsabile del trattamento sottoscrive in segno di accettazione della nomina il presente atto, conferma la diretta ed approfondita conoscenza degli obblighi che si assume in relazione al dettato della normativa sopra indicata e si impegna a procedere al trattamento dei dati personali attenendosi alle istruzioni impartite, e nel pieno rispetto di quanto imposto dall'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679.[1]

1 Art. 28, comma 10: "Fatti salvi gli articoli 82, 83 e 84, se un responsabile del trattamento viola il presente regolamento, determinando le finalità e i mezzi del trattamento, è considerato un titolare del trattamento in questione"

Informativa sulla privacy (trattamento dei dati personali)

Rif. art. 13 del Regolamento Europeo in materia di protezione dei dati personali 2016 / 679 / UE

-

-

Chi gestisce i miei dati? Chi vigila sulla loro protezione?

Titolare del trattamento dati del Comune di Piacenza (con sede in Piacenza, Piazza Cavalli 2) è il Sindaco legale rappresentante pro tempore, che con il presente atto la informa sull'utilizzazione dei suoi dati personali e sui suoi diritti.

Responsabile del trattamento dei dati **oggetto del presente trattamento è il dirigente incaricato per il Servizio Servizi Educativi e Formativi cui lei ha conferito i suoi dati personali. Trova nominativo e recapiti di tale dirigente nella sezione *Uffici* del sito internet comunale (indirizzo diretto: www.comune.piacenza.it/uffici) oppure presso lo Sportello comunale Quinfo (piazza Cavalli - cortile di Palazzo Gotico, tel. 0523 492 224, email quinfo@comune.piacenza.it – web www.comune.piacenza.it/quinfo).**

Responsabile della protezione dei dati (Rpd) per il Comune di Piacenza è l'avv. Elena Vezzulli **contattabile per questioni inerenti il trattamento dei suoi dati ai seguenti recapiti: Rpd avv Elena Vezzulli**

Avvocatura Comunale, piazza Cavalli 2 , 29121 Piacenza tel. 0523 492 005, email elena.vezzulli@comune.piacenza.it

Il Rpd è stato nominato con provvedimento sindacale prot. n. 50221 del 9 maggio 2018.

Come e perchè sono trattati i dati? Posso rifiutarmi di fornirli?

Modalita' di trattamento: Il trattamento dei suoi dati personali sarà effettuato con strumenti cartacei, informatici e telematici idonei a garantire un'adeguata sicurezza e riservatezza dei dati personali, nel rispetto della normativa vigente.

Finalita' e base giuridica del trattamento: i dati personali che la riguardano, che il Comune di Piacenza deve acquisire o già detiene, sono trattati **per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio dei pubblici poteri propri del titolare del trattamento**, che trova il proprio fondamento giuridico in obblighi previsti da leggi, regolamenti, normative comunitarie, nonché da disposizioni impartite da autorità legittimate dalla legge. Il trattamento dei dati sopra indicati è **obbligatorio** per lo svolgimento delle attività istituzionali e il perseguimento delle finalità proprie del titolare del trattamento.

L'eventuale rifiuto al trattamento dei dati dovrà essere contemperato con gli interessi pubblici per i quali vengono richiesti. Nei servizi pubblici a domanda dell'interessato, l'eventuale rifiuto al trattamento comporta l'impossibilità di accesso al servizio.

Se il soggetto che conferisce i dati ha una **età inferiore a 14 anni**, il trattamento è lecito solo se e nella misura in cui è stato richiesto e/o autorizzato dai genitori e/o da chi è incaricato di esercitare la potestà genitoriale.

Per quanto tempo sono conservati i dati?

Il Comune di Piacenza conserverà i suoi dati **per un arco di tempo non superiore al conseguimento delle finalità per le quali i dati sono acquisiti e trattati** e comunque non oltre il periodo previsto dalla legge per ciascun trattamento. Al termine di tale periodo i dati personali saranno cancellati, pertanto non potranno più essere esercitati i diritti di accesso, cancellazione, rettificazione e portabilità dei dati.

Che diritti ho sui dati che fornisco? A chi devo rivolgermi per esercitarli?

In qualità di interessato ha i seguenti diritti, il cui esercizio non pregiudica la liceità del trattamento basato su precedente informativa:

diritto di accesso, cioè ad avere conferma dell'esistenza o meno del trattamento dei suoi dati personali e a ottenere l'accesso a tali dati e alle informazioni relative al trattamento, alle sue finalità, al periodo di conservazione previsto o - qualora non sia possibile determinarlo - ai criteri utilizzati per quantificarlo, ai destinatari o categorie di destinatari a cui i dati personali saranno comunicati;

diritto di rettifica dei dati personali inesatti, e di aggiornamento o integrazione dei dati personali già resi;

diritto alla cancellazione dei dati qualora non occorrano più per il perseguimento delle finalità del trattamento (diritto all'oblio);

diritto di limitazione del trattamento dei dati personali ai soli fini della conservazione qualora ricorrano le ipotesi di cui all'art. 18 comma 1 Regolamento Ue 2016/679;

diritto alla portabilità dei dati, cioè di ricevere in un formato strutturato di uso comune e leggibile i dati personali che la riguardano e di trasmettere tali dati ad altro titolare del trattamento senza impedimenti purché sia tecnicamente possibile;

diritto di opposizione in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che la riguardano ai sensi dell'art. 6 paragrafo 1 lettere e) e f) Regolamento Ue 2016/679;

diritto sui processi decisionali automatici - profilazione, cioè di non essere sottoposto a processo decisionale basato unicamente sul trattamento automatizzato compresa la profilazione, tenuto conto che essa è lecita se autorizzata dalla normativa vigente.

Può far valere i diritti sopra elencati rivolgendo apposita richiesta al Responsabile del trattamento dei dati o al Responsabile della Protezione dei dati dell'Ente, come sopra individuati.

Ha inoltre il **diritto di proporre reclamo al Garante** per la protezione dei dati personali (Autorità di controllo competente), qualora ritenga che il trattamento dei suoi dati personali sia contrario alla normativa in vigore.